

Istruzioni allegate modulo DAT Associazione Walter Piludu.

Esemplificazioni di trattamenti rifiutabili che possono essere inseriti a p. 1 del modulo:

- interventi chirurgici d'urgenza;
- rianimazione cardiopolmonare;
- terapie antibiotiche;
- chemioterapie;
- nutrizione e/o idratazione artificiale;
- respirazione artificiale con strumenti meccanici, invasivi e permanenti;
- trasfusioni di sangue;
- trapianti di organi;
- la dialisi.

Ulteriori disposizioni che possono essere inserite a p. 1 del modulo:

Dispongo che “non si inizino” oppure dispongo che “non si proseguano” trattamenti sulla mia persona se il risultato atteso fosse:

- mantenermi in vita in uno stato di demenza avanzata permanente, senza possibilità di recupero;
- mantenermi in vita in uno stato di paralisi, con totale incapacità di comunicare verbalmente o mediante l'ausilio di strumenti tecnologici.

- L'atto redatto nella forma della **scrittura privata semplice** (ossia quella del presente modulo), una volta **firmato in calce e preferibilmente siglato in ogni foglio**, deve essere depositato “**personalmente**” presso **l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente**. L'ufficio procede all'annotazione in apposito registro.
- Le **DAT** possono essere altrimenti fatte nella forma:
 - della **scrittura privata autenticata**, ossia la medesima di cui sopra nella quale però la sottoscrizione è apposta davanti a un notaio o altro pubblico ufficiale che, previo accertamento dell'identità dell'autore, autentica la sottoscrizione;
 - dell'**atto pubblico**, redatto da un notaio, che viene conservato nell'archivio notarile;

- con sistemi di **videoregistrazione** o **altri dispositivi di comunicazione** per le persone con **disabilità** che non sono in grado di procedere con le altre forme.
- Le DAT sono sempre **modificabili** e **revocabili** dall'autore; in caso di **urgenza** e **emergenza** la **revoca** (che priva di efficacia l'atto revocato) può essere fatta con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico con l'assistenza di due testimoni.
 - Al di là dello specifico contenuto assegnato alle DAT dal comma 1 dell'art. 4 legge n. 219/2017, il Testamento biologico può contenere anche disposizioni *post mortem*, quali quelle indicate nell'ultima pagina del modulo.
 - È necessario **consultare un medico** per maturare consapevolmente le decisioni espresse nelle DAT ed è **necessario dare atto di questa informativa** nelle disposizioni.
 - Non è necessario, ma è fortemente consigliato procedere alla designazione di un **fiduciario**, il quale - se intende **accettare** l'incarico - deve farlo **sottoscrivendo** le DAT, o con successivo atto di accettazione da allegare alle DAT.
 - In attesa che il sistema sanitario si doti di un registro nazionale per la raccolta e l'accesso alle DAT da parte di medici e strutture sanitarie, è opportuno **consegnare al fiduciario una copia** delle DAT (nel modulo se ne dà atto) e della ricevuta di deposito presso il Comune, in modo che, all'occorrenza, possa esibirla ai medici.
 - Il disponente, in qualunque momento e senza obbligo di motivazione, può **revocare** l'incarico assegnato al fiduciario.
 - Le DAT sono **vincolanti** per il medico e il personale addetto alla cura e possono essere disattese solo se: a) appaiano **palesamente incongrue** o **non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente**; b) sussistano **terapie non prevedibili al momento della sottoscrizione** capaci di offrire **concrete possibilità di miglioramento** delle condizioni di vita.
 - Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione e dal pagamento di bolli, imposte e tributi.